



Segreteria nazionale

www.pnfdnazionale.it

Oggetto: informativa vertenza indennità di comando

Con Decreto Interministeriale del 13.07.2015 sono stati finalmente stabiliti criteri certi per l'individuazione degli aventi diritto alla c.d. "indennità di comando".

Si tratta del personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli Agenti e Sovrintendenti, Ispettori e Commissari, non beneficiari di trattamento dirigenziale, che siano stati nominati "responsabili di ufficio con funzioni finali" in relazione ai seguenti uffici:

1. Commissariati
2. Polizia Stradale (Sezioni, Coa, Sottosezioni e distaccamenti)
3. Polizia Ferroviaria (Sezioni, Sottosezioni, Posti)
4. Polizia Frontiera (uffici, sottosezioni, posti)
5. Polizia Postale (sezioni, compartimenti)
6. Reparti Mobili
7. Reparti Volo
8. Nuclei Artificieri
9. Reparti Prevenzione Crimine
10. Squadre Cinofili
11. Squadre tiratori scelti
12. Nuclei Sommozzatori
13. Posti di Polizia

La successiva Circolare n. 333 del 05.11.2015 del Ministero dell'Interno ha chiarito che la predetta indennità sarebbe stata corrisposta con decorrenza solo dal 10 luglio 2015 per coloro che risultavano già affidatari di responsabilità di comando alla data di entrata in vigore del D.I. del 13.07.2015.

Ebbene tale decisione non appare conforme a quanto statuito dal TAR Lazio con Sentenza n. 10661/2013 ove precisa che: *"la natura costitutiva del provvedimento da emanarsi (nel caso di specie il D. I. del 13.07.2015) riguarda non già l'esistente diritto alla indennità in esame, ma l'individuazione dei soggetti che hanno titolo a percepirla."*

Tale inciso, lascia intendere che l'effetto costitutivo del Decreto Interministeriale attiene esclusivamente all'individuazione dei soggetti aventi diritto, ma non incide in alcun modo sulla decorrenza dello stesso, definito come "già esistente" per effetto dell'art. 13 comma 3 del D.P.R. n. 164 del 2002.

Alla luce di tale considerazione può sostenersi che coloro che fossero già affidatari di responsabilità di comando alla data di entrata in vigore del D.I. del 13.07.2015, abbiano diritto a rivendicare la corresponsione dell'indennità di comando sin dall'affidamento del relativo incarico, anche se anteriore al 10.07.2015.

Peraltro, la decisione del Ministero di limitare la decorrenza del beneficio economico dal 10.07.2015, disattende il contenuto dispositivo della pronuncia del TAR Lazio 10661/2013, nella parte in cui assegnava alla parte pubblica il termine di 90 giorni per l'adozione del Decreto Interministeriale, poi emanato dopo circa 2 anni (nel luglio 2015) e solo a seguito di un ulteriore ricorso per l'ottemperanza del giudicato.

Ne consegue che, ferma restando la rivendicazione alla decorrenza del trattamento dalla data di effettivo affidamento delle responsabilità di comando, può in ogni caso invocarsi in via subordinata il risarcimento del "danno da ritardo" dovuto all'inadempimento della P.A. nell'adozione del citato Decreto Interministeriale.

In tal caso, il danno andrà commisurato all'indennità di comando che gli interessati avrebbero percepito qualora il citato D.I. fosse stato adottato nei termini stabiliti dal TAR Lazio con la pronuncia n. 10661/2013.

Tanto chiarito, il personale interessato a proporre ricorso per recuperare le spettanze dovute ovvero per il risarcimento del danno da ritardo dovrà munirsi preliminarmente dei seguenti documenti: 1) provvedimento di nomina a responsabile di ufficio con funzioni finali; 2) almeno uno statino paga anteriore al luglio 2015; 3) almeno uno statino paga in cui figura la voce "indennità di comando".

Per tutti coloro che, in possesso dei requisiti, intendano proporre ricorso per il recupero delle spettanze dovute, il Sindacato di Polizia PNFD rende noto di aver concluso con Avvocati di propria fiducia un accordo in base al quale:

- a) le spese vive iniziali per la proposizione del ricorso o dei ricorsi vengono anticipati dal Sindacato PNFD;
- b) il compenso dell'Avvocato o degli Avvocati viene stabilito nella misura percentuale del 10% del valore delle controversia calcolato ai sensi e nel rispetto dell'art. 25 del Nuovo Codice Deontologico Forense e dell'art. 13 L. 247 del 31.12.2013;
- c) nel caso di manifesta differenza tra quanto domandato e quanto accertato dall'Autorità Giudiziaria, il valore della controversia su cui computare il compenso dell'Avvocato, nella medesima misura del 10% dello stesso, verrà calcolato in base alla quantificazione dell'indennità di comando a far data dal termine ultimo stabilito dalla sentenza del TAR Lazio n. 10661/2013 per l'emanazione del D.I. relativo all'individuazione dei soggetti aventi diritto, sino alla proposizione della domanda giudiziale. Per manifesta differenza si indica, quale parametro di riferimento, una differenza di oltre un terzo tra quanto domandato e quanto accertato dal Giudice come dovuto.

Alla predetta documentazione chiaramente è da intendersi inclusa l'iscrizione sindacale al P.N.F.D. che assume l'onere delle spese vive iniziali per la proposizione del ricorso .

Per qualsiasi informazione possono essere contattati i segretari nazionali o l'avvocato che cura il ricorso al seguente cell.3482453183.

Segreteria nazionale

Sede situata in corso meridionale nr. 07

80143 Napoli

segreteria@pnfdnazionale.it – segreteria@pec.pnfdnazionale.it